REGIONE ECCLESIASTICA CAMPANIA TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CAMPANO e DI APPELLO

Largo Donnaregina, 22 – 80138 Napoli Il Vicario Giudiziale

Napoli, 4 settembre 2014

<u>AI DIFENSORI DEL VINCOLO E AGLI AVVOCATI</u> ISCRITTI ALL'ALBO DEL TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CAMPANO

Si informano i Difensori del Vincolo e gli Avvocati iscritti all'albo del Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano che a decorrere dalla data del 1° ottobre p.v.:

1. Le notifiche saranno effettuate unicamente tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).

I Difensori del Vincolo e i Patroni dovranno depositare entro tale data il proprio indirizzo di PEC presso la Cancelleria del Tribunale. Tutti gli atti inviati dai Difensori del Vincolo e dai Patroni via PEC potranno essere muniti della firma digitale del mittente o sottoscritti in un secondo momento.

Nulla sarà dovuto per la spedizione delle notifiche e degli atti tramite PEC.

Coloro che non intenderanno attivare la PEC dovranno informare di ciò il Presidente in forma scritta e motivata.

- 2. I sommari saranno prodotti solo in formato .pdf e come tali saranno inviati tramite PEC ai Difensori del Vincolo, ai Patroni e ai Periti. Coloro che faranno richiesta del sommario in formato cartaceo dovranno preventivamente pagare le fotocopie per un costo di €0,10 a pagina, e chiedere la copia al Notaio della Sezione interessata.
- **3.** All'atto di incardinare una pratica presso la Cancelleria del Tribunale, la parte attrice, dopo aver preso visione del modulo I relativo alla *privacy*, ai sensi dell'art. 13 del d. lgs 196/2003, dovrà **sottoscrivere il modulo II, concedendo il proprio consenso alla trattazione dei dati personali**.

Tali moduli sono presenti sul sito Internet del Tribunale (www.tercampano.it/documentazione) a disposizione degli Avvocati qualora la parte attrice non potesse essere presente al momento dell'incardinazione. In tal caso, i Patroni si impegneranno a dare lettura ai propri assistiti del modulo I e faranno sottoscrivere loro il modello II.

La stessa prassi dovrà essere seguita dai Patroni al momento della costituzione per una parte convenuta.

4. Gli Avvocati, al momento di incardinare una pratica di primo grado o di costituirsi per una parte convenuta, faranno firmare una **dichiarazione alla parte** in cui la stessa: « ... prende atto che il patrono non potrà dargli copia degli atti, e che potrà leggere gli atti presso il suo studio, promettendo di "non utilizzare quanto conosciuto da tale esame se non per esercitare il proprio legittimo diritto di difesa in foro canonico" (Art. 232, § 1, DC), liberandolo in tal senso da ogni responsabilità, sia verso l'Autorità ecclesiastica sia verso quella professionale statale».

La predetta formula potrà essere presente direttamente sul mandato procuratorio.

- **5.** L'osservanza dei tempi di consegna dei *restrictus* e delle *animadversiones* deve essere rispettata tassativamente. Si ricorda che le cause possono essere messe in decisione anche senza il *restrictus* del patrono secondo quanto disposto dall'art. 245, *D.C.*.
- **6.** Si invitano i Difensori del Vincolo e i Patroni a tenere **spenti i telefonini** durante le deposizioni ed al momento della lettura degli atti nelle sezioni istruttorie.

Mons. Erasmo NAPOLITANO